



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI
DIVISIONE XII - ISPettorato TERRITORIALE CAMPANIA

**Oggetto: affidamento Pulizie ordinarie locali IT Campania, Dip. Provinciali ed Uffici ex DGIAl. Periodo 1.2.2021–31.01.2022.
Cig. 8480915076.
Aggiudicazione con efficacia sospensiva.**

IL DIRIGENTE

VISTA la determina a contrarre prot. n° 1043 del 23.10.2020, con cui si è disposto l'avvio della procedura sottosoglia ex art. 36 D.lgs 50/2016, per la fornitura del servizio di pulizia locali, per il periodo in oggetto, dell'Ispettorato Campania e Dipendenze Provinciali, nonché Uffici ex DGIAl attraverso RDO *Mepa*;

VISTA la nota ns. prot. 144818 del 30.11.2020 con cui è stata riavviata la procedura per l'acquisizione del servizio in oggetto, tenuto conto che l'RDO n. 2686149 con scadenza per la presentazione delle offerte al 25.11.2020 è andato deserto;

VISTO il nuovo invito tramite RDO n. 2704562, tramite piattaforma 'Acquisti in rete', essendo tale 'prodotto' acquistabile sul *Mepa* nella categoria Servizi di pulizia e igiene ambientale, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, a n. 20 operatori economici presenti nella categoria merceologica sul *Mepa* alla suddetta voce di prodotto ed offerenti il servizio in provincia di Napoli, Salerno, Avellino, Benevento e Caserta, selezionati come da suddetta nota del 30.11.2020;

CONSIDERATO che in data 15.12.2020 era prevista la scadenza della presentazione delle offerte e che in data 16.12.2020 è stata avviata la procedura di aperture buste secondo le modalità della piattaforma *Mepa*;

PRESO ATTO che sono pervenute n°4 offerte entro i termini stabiliti per la presentazione delle stesse, come segue:

1. Generservice;
2. La Partenope;
3. 8 Marzo;
4. Recomp;

TENUTO CONTO del promemoria del Rup, ns prot. n. 157184 del 23.12.2020 nel quale è dichiarato quanto segue:

Dall'analisi delle buste amministrative è emerso che, pur non avendo richiesto i documenti amministrativi in questa fase, ma essendoci riservati di richiederli successivamente solo al primo classificato, la Ditta Generservice ha presentato tutta la documentazione amministrativa, La Partenope ha presentato tutto tranne la documentazione attestante i servizi analoghi e ha dichiarato i servizi analoghi dal 2016 al 2018 e non dal 2017 al 2019, come previsto da disciplinare, mentre 8 Marzo e Recomp non hanno presentato documenti amministrativi, ma comunque nessun può essere escluso per quanto detto precedentemente né essere oggetto di soccorso istruttorio;

PRESO ATTO, altresì, che la Ditta Generservice ha dichiarato di voler usufruire del subappalto al 40%, senza indicare la terna dei subappaltatori come previsto dalla deroga introdotta dal D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019) nel quale è stata prevista una disciplina transitoria fino al 31 dicembre 2020: l'art. 1, comma 18 dello Sblocca Cantieri prevede, infatti, che nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, *fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 105, comma 2, del codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il*



subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. A ciò si aggiungono altre semplificazioni di tipo essenzialmente procedurale, che prevedono la sospensione fino al 31 dicembre 2020 dell'applicazione:

- del comma 6 dell'articolo 105 del Codice dei contratti pubblici, per cui non sarà più obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta;
- del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174 del Codice dei contratti pubblici, in modo che non sarà più obbligatorio che gli operatori economici indichino in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi;
- delle verifiche in sede di gara previste, per il subappaltatore, dall'art. 80 del codice dei contratti pubblici.

Dall'analisi delle buste economiche è emersa la seguente graduatoria:

1. Generservice: € 61.059,36 iva esclusa;
2. La Partenope: € 63.197,28 iva esclusa;
3. 8 Marzo: € 65.384,99 iva esclusa;
4. Recomp: € 65.797 iva esclusa;

CONSIDERATO che la Generservice ha indicato che gli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a € 150,00 sono inclusi, nel suddetto costo, mentre gli altri 3 operatori economici hanno indicato nel modello preventivi che a quel costo gli oneri sono inclusi e nell'offerta generata dal *Mepa* che sono esclusi, pertanto ciò andrà chiarito nel caso si scorresse la graduatoria, considerato che non muta l'ordine della stessa;

TENUTO CONTO che non essendo pervenute almeno 5 offerte non è possibile procedere al calcolo dell'offerta anomala;

VISTO il co. 6 dell'art. 97 del Codice appalti che prevede che *'la Stazione Appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa;*

TENUTO CONTO della delibera dell'allora AVCP, ora Anac, n. 156 del 23.05.2007, in merito alla verifica di anomalia in una gara per il servizio di Pulizia, in cui l'Ente riteneva che *'le giustificazioni da richiedere all'offerente, tra l'altro, il costo del lavoro la cui valutazione di congruità comporta, in un appalto di servizi di pulizia, il monte ore lavorativo rapportato alle superfici da pulire, alla frequenza degli interventi richiesti ed alla loro tipologia'*.

TENUTO CONTO, altresì, della sentenza n. 4699 del 13.10.2015 del Consiglio di Stato che ha affermato *'che il costo del lavoro è ritenuto indice di anomalia dell'offerta quando non risultino rispettati i livelli salariali che la normativa vigente – anche a base pattizia – rende obbligatori'*, poiché *'l'offerta economica deve risultare nel suo complesso affidabile e conveniente, al momento dell'aggiudicazione, e in tale momento l'aggiudicatario deve dare garanzia di una seria esecuzione del contratto'* (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1487 del 27 marzo 2014), pertanto, *'una anomalia dell'offerta non può essere automaticamente desunta dal mancato rispetto delle tabelle ministeriali, considerato che i costi medi del lavoro, indicati nelle tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro, in base ai valori previsti dalla contrattazione collettiva, non costituiscono parametri inderogabili ma sono indici del giudizio di adeguatezza dell'offerta che costituiscono oggetto della valutazione dell'Amministrazione'* (Consiglio di Stato, sez. III, n. 1743 del 2 aprile 2015);

TENUTO CONTO che dall'analisi delle singole voci di costo, però, si rendono opportuni alcuni chiarimenti:

- in primo luogo, con la Generservice, che nel dettaglio dei costi del personale ha indicato un'unità di lavoro in meno rispetto a quelle attualmente in servizio in cantiere come indicato all'art. 23 della richiesta di preventivi;
- in un secondo luogo, con La Partenope che nel dettaglio dei costi ha indicato € 300,00 annui per la sanificazione settimanale delle 8 sedi.

TENUTO CONTO che non sarà considerata valida una modifica dell'offerta *per costante giurisprudenza (ex multis, TAR Lombardia Milano, sez. IV, 28 agosto 2017, n. 1774), l'offerta, una volta presentata, non è suscettibile di modificazione – pena la violazione della par condicio tra i concorrenti.*

VISTO il Consiglio di Stato, 8 gennaio 2019, n. 171, secondo il quale:



*il giudice di appello, ha ribadito il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, in sede di verifica dell'anomalia, sono modificabili le giustificazioni, ed in particolare sono consentite giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime (fornendo giustificazioni basate su dati, di fatto o normativi, sopravvenuti; correggendo precedenti errori di calcolo; attuando compensazioni tra sottostime e sovrastime), sempre che resti ferma l'entità dell'offerta economica, in ossequio alla regola di immodificabilità dell'offerta (cfr., tra le tante, **Cons. Stato, V, 10 ottobre 2017, n. 4680**).*

*Nel caso in cui, infatti, l'offerta economica sia variata nel suo importo finale all'esito del **procedimento di verifica dell'anomalia**, secondo tale principio, essa va esclusa, in quanto ottenuta modificando l'offerta formulata ab initio, anche se, a seguito delle giustificazioni, continui ad essere complessivamente inferiore all'offerta economica della seconda classificata.*

VISTA la richiesta di chiarimenti, tramite *Mepa*, alla Ditta Generservice, in merito all'unità lavorativa in meno presente nel preventivo;

PRESO ATTO che la Ditta in questione, tramite *Mepa* ha dichiarato che *per mero errore materiale il costo dell'addetto mancante è stato inserito nella voce delle sanificazioni, con la presente, quindi, si conferma che la scrivente società provvederà all'assunzione del personale attuale, così come comunicato da codesta spett.le S.A.*;

CONSIDERATO di dover provvedere alla verifica dei requisiti richiesti ai sensi dell'artt. 80 e 83 del D.lgs.50/2016, tramite Avcpass;

PRESO ATTO della la regolarità del Durc, dell'assenza di annotazioni riservate Anac, dell'assenza di pendenze nel casellario giudiziale, nonché l'assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato;

CONSIDERATO che si resta in attesa della verifica della regolarità fiscale;

PRESO ATTO che la ditta ha già inviato in sede di gara la sottoscrizione del DGUE, Patto d'integrità e dichiarazione dei flussi finanziari, nonché per quanto concerne i **REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA** ovvero il Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 2017, 2018 e 2019 pari all'importo annuo posto a base di gara sono stati dimostrati attraverso i bilanci 2017, 2018 e 2019. In merito ai **REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE** sono stati dimostrati attraverso la presentazione della documentazione dell'Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi. Inoltre, è stata presentata copia del possesso dell'UNI EN ISO 9001:2015;

RITENUTO necessario provvedere all'aggiudicazione per l'acquisizione di cui trattasi;

CONSIDERATO che l'aggiudicazione è avvenuta ai sensi dell'artt. 32 co. 8 e 36 co. 2 lett. a) D.lgs 50/2016;

DETERMINA

- per le ragioni sopraindicate di incaricare la **Ditta GENER SERVICE S.R.L**, con sede Legale in: PIAZZA LIBERTA' N. 28 - AVELLINO (AV), p.iva 02072320647, del servizio in oggetto;
- di approvare la relativa offerta fatta pervenire dalla **Ditta GENER SERVICE S.R.L**, con sede Legale in: PIAZZA LIBERTA' N. 28 - AVELLINO (AV), p.iva 02072320647, tramite *Mepa*, che fa parte integrante del presente atto per una spesa complessiva di **60.909,36** (euro sessantamilanovecentonove/36), esclusa IVA ed esclusi gli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso pari a € 150,00;
- di ascrivere l'onere complessivo di € **74.492,42** (settantaquattromilaquattrocentonovantadue/02) **IVA inclusa**, di cui 61.059,36 (sessantunomilacinquantanove/36) iva esclusa, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e € 13.433,06 tredicimilaquattrocentotrentatre/06) di iva, al capitolo di bilancio 2021, competente, dando atto che il pagamento delle fatture avverrà subordinatamente all'accredito dei fondi da parte della Direzione Generale di questo Ministero.
- procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 co.7 e co.8 del Codice, che sospendono l'efficacia dell'aggiudicazione, fino alla verifica positiva del possesso dei requisiti prescritti, di cui agli art. 80 e 83, del servizio di Pulizia in oggetto per il Periodo 1.2.2021–31.01.2022;
- di comunicare alla Ditta, non appena disponibili, gli esiti delle verifiche di cui sopra e di procedere alla conseguente stipula del relativo contratto di fornitura, solo dopo aver acquisito esito positivo del possesso di tutti i requisiti prescritti, di cui agli art. 80 e 83 del D.lgs.50/2016 e contestualmente di richiedere quanto previsto dall'art. 22 della richiesta di preventivi, ovvero la garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo



4

contrattuale in favore dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016 e idonea polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, nonché dichiarazione di espressa accettazione dell'effettuazione del servizio di Pulizia della nuova sede di Caserta allo stesso prezzo, come da ns comunicazione del 17.12.2020, tramite *Mepa*.

IL DIRIGENTE
(*DOTT.SSA C. CUCCA*)